



Università degli Studi di Roma “La Sapienza”

Capitolato per acquisto n°1 licenza software antiplagio Compilatio Magister+

Sommario

.....	1
Art. 1 – Oggetto dell'appalto	3
Art. 3 – Modalità di svolgimento del servizio e relative tempistiche.....	4
Art. 4 – Importo dell'appalto	4
Art. 5 – Durata del servizio/termine di consegna della fornitura	4
Art. 7 – Controllo tecnico – contabile	5
Art. 8 – Garanzia definitiva e polizza di responsabilità civile	5
Art. 9 – Subappalto	5
Art. 10 – Modifiche contrattuali	6
Art. 11 – Obblighi dell'aggiudicatario	7
Art. 12 – Penali	8
Art. 14 – Osservanza leggi, regolamenti, contratti collettivi nazionali di lavoro, norme per la prevenzione infortuni ed igiene sul lavoro	10
Art. 15 – Modalità di pagamento, anticipazione e fatturazione	11
Art. 16 – Obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari	12
Art. 17 – Recesso	13
Art. 18 – Risoluzione del contratto	13
Art. 19 – Verifica di conformità/ Regolare esecuzione.....	15
Art. 20 – Pantouflage.....	16
Art. 21 – Obbligo di riservatezza.....	16
Art. 22 – Stipula contratto e spese	17
Art. 23 – Foro competente.....	17

Art. 1 – Oggetto dell'appalto

L'appalto ha ad oggetto per acquisto n°1 licenza software antiplagio Compilatio Magister+

Art. 2 – Descrizione dettagliata del servizio

1- GESTIONE ANNUALE

Manutenzione, Aggiornamento, Hosting e sicurezza dei dati Video e tutorial di formazione per i vostri utenti Accesso libero alle sessioni webinar «Domande e risposte» per i vostri utenti

Importo iva esclusa 410,00 euro.

2- ABBONAMENTO PREVENZIONE DEL PLAGIO - SERVIZIO COMPILATIO MAGISTER+

- Rilevamento delle similitudini monolingua
- Rilevamento delle similitudini multilingua con fonti aggiunte dall'utente
- Rilevamento dei testi potenzialmente redatti da AI in francese, inglese, italiano o spagnolo (es.ChatGPT)
- Presa in carico delle analisi prioritaria
- Risorse didattiche, Strumenti di comunicazione
- Supporto continuo - punti di follow-up nel 1°, 6° e 9° mese di ogni anno
- Assistenza tecnica via ticket 24 ore su 24, 7 giorni su 7
- Dati anagrafici dell'istituto (+ o - 10%): 2.000 studenti iscritti, 50 personale docente

ABBONAMENTO FATTURATO

Durata: 12 mesi

Entità utente: Università degli Studi di Roma "La Sapienza" - Dipartimento di Psicologia Dinamica, Clinica e Salute

Capacità massima di utilizzo: 150 account Magister (docenti); 4.000 analisi Magister; 2.000 account

Studium (Patrocinio Facoltativo per studenti)

DURATA DI IMPEGNO

Capitolato per acquisto n°1 licenza software antiplagio Compilatio Magister+

Durata di impegno: 1 anno dalla data di inizio del servizio

Importo iva esclusa 2.500,00 euro

3- COMPILATIO STUDIUM

Patrocinio incluso nel vostro abbonamento

Importo iva esclusa 0,00 euro

Codice promozionale che permette ad ogni studente di usufruire di 40 crediti (circa 40 pagine) di analisi gratuite con Compilatio Studium

Numero massimo di attivazione del codice (= numero di studenti iscritti): 2.000

Possibilità per gli studenti di acquistare crediti extra Compilatio Studium in autonomia dai loro account complementare)

Totale IVA esclusa 2.910,00

Totale con miglioria IVA esclusa 2851,80

Art. 3 – Modalità di svolgimento del servizio e relative tempistiche

Sapienza Università di Roma

Dipartimento di Psicologia Dinamica, Clinica e Salute

Via degli Apuli, 1 00185 Roma

Tel: 0649917903

Art. 4 – Importo dell'appalto

L'importo dell'appalto è pari a Euro 2851,80 + IVA, con oneri per la sicurezza pari a zero.

Art. 5 – Durata del servizio/termine di consegna della fornitura

La durata del servizio è di 12 mesi a decorrere dalla data di stipula del contratto, ovvero, del verbale di esecuzione d'urgenza o del verbale di esecuzione prima della stipula del contratto per motivate ragioni.

Art 6 – Contratto collettivo applicato

Il CCNL applicato ai nostri dipendenti è TERZIARIO, DISTRIBUZIONE E SERVIZI (codice CNEL H011).

Art. 7 – Controllo tecnico – contabile

Le attività di coordinamento, direzione e controllo tecnico - contabile dell'esecuzione del contratto sono svolte dal RUP che ne verifica il regolare andamento.

Art. 8 – Garanzia definitiva e polizza di responsabilità civile

La stazione appaltante, come previsto dall'art. 117, comma 14, del d.lgs. 36/2023, ritiene di non richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione delle prestazioni in parola, in considerazione del ridotto valore economico delle stesse, della tipologia del servizio richiesto e della remota possibilità che un inadempimento verificatosi in sede di esecuzione contrattuale possa arrecare significative ripercussioni alla stazione appaltante; subordinatamente ad un miglioramento del prezzo di aggiudicazione nella misura non inferiore al 2%.

Art. 9 – Subappalto

È ammesso il subappalto, ai sensi dell'art. 119 del Codice. La cessione del contratto è nulla ad eccezione di quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, lettera d) del Codice stesso.

Non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni, pena la nullità.

I contratti di subappalto sono stipulati, in misura non inferiore al 20% delle prestazioni subappaltabili o nella misura differente indicata dall'aggiudicatario in sede di offerta, con piccole e medie imprese, come definite dall'art. 1, comma 1, lett. o) dell'Allegato I.1 del Codice.

È possibile per l'aggiudicatario affidare in subappalto i servizi/forniture compresi/e nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante a condizione che:

- a) il subappaltatore sia qualificato per le lavorazioni o le prestazioni da eseguire;
- b) non sussistano a suo carico le cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del Codice;
- c) all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare.

L'aggiudicatario trasmette il contratto di subappalto alla stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Contestualmente trasmette la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza delle cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del Libro II del Codice e il

possesso dei requisiti di cui agli articoli 100 e 103 del Codice. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante per le prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

L'aggiudicatario è tenuto ad osservare il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni secondo quanto previsto all'articolo 11 del Codice; è, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto, ovvero, il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito l'aggiudicatario. Il subappaltatore è tenuto ad applicare i medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro dell'aggiudicatario, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto.

La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni dallo stesso eseguite nei seguenti casi:

- a) quando il subcontraente è una microimpresa o piccola impresa;
- b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;
- c) su richiesta del subcontraente e se la natura del contratto lo consente.

Art. 10 – Modifiche contrattuali

La stazione appaltante, ai sensi dell'art. 120 del Codice, può modificare il contratto d'appalto nei seguenti casi:

- per la sopravvenuta necessità di servizi/forniture supplementari, non previsti dall'appalto iniziale ove un cambiamento del contraente nel contempo:
 - risulti impraticabile per motivi economici o tecnici;
 - comporti per la stazione appaltante notevoli disagi o un sostanziale incremento dei costi;

- se un nuovo contraente sostituisce l'aggiudicatario a causa di una delle circostanze indicate dall'art. 120 comma 1 lett. d), nn. 2 e 3 del Codice.

Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

In casi eccezionali, il contratto in corso di esecuzione può essere prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente se si verificano le condizioni di cui all'articolo 120, comma 11, del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti dallo stesso.

Art. 11 – Obblighi dell'aggiudicatario

L'aggiudicatario è tenuto ad osservare i seguenti obblighi:

1. nel caso occupi dai 15 a 50 dipendenti, entro 6 mesi dalla conclusione del contratto, deve consegnare alla stazione appaltante una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile di cui all'art. 47 comma 3 del D.L. n. 77/2021, da trasmettere a cura dell'aggiudicatario alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità;
entro il termine di vigenza contrattuale deve consegnare alla stazione appaltante e una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile di cui all'art. 47 comma 3 del D.L. n. 77/2021, da trasmettere a cura dell'aggiudicatario alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità;
2. nel caso occupi un numero pari o superiore a 15 dipendenti, entro 6 mesi dalla conclusione del contratto, deve consegnare alla stazione appaltante una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla legge n. 68/99 e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a proprio carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte, di cui all'art. 47 comma 3 bis del D.L. n. 77/2021, tale relazione deve essere trasmessa, a cura dell'aggiudicatario, alle rappresentanze sindacali aziendali;
entro il termine di vigenza contrattuale deve consegnare alla stazione appaltante, una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla legge n. 68/99 e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a proprio carico nel triennio antecedente

la data di scadenza di presentazione delle offerte, di cui all'art. 47 comma 3 bis del D.L. n. 77/2021, tale relazione deve essere trasmessa, a cura dell'aggiudicatario, alle rappresentanze sindacali aziendali;

Art. 12 – Penali

Nel caso di mancato rispetto dei termini di esecuzione delle attività oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva di applicare le penali di seguito descritte, calcolate sul valore complessivo del contratto, e comunque complessivamente non superiori al 10 (dieci) per cento dell'importo del contratto, fatto salvo il diritto del dipartimento di pretendere il risarcimento di eventuali ulteriori spese e danni per le violazioni e le inadempienze che si risolvano in una non corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali:

1. per ogni giorno naturale, successivo e continuo di ritardo nella presa in carico delle attività richieste, una penale pari all'1 (uno) per mille dell'importo contrattuale, fino ad un massimo di 10 (dieci) giorni solari, decorsi i quali il dipartimento avrà la facoltà di risolvere automaticamente il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.;
2. per ogni giorno naturale, successivo e continuo di ritardo nell'installazione degli elementi dei servizi richiesti, una penale pari all'1 (uno) per mille dell'importo contrattuale, fino ad un massimo di 10 (dieci) giorni solari, decorsi i quali il dipartimento avrà la facoltà di risolvere automaticamente il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.;
3. per ogni giorno naturale, successivo e continuo di ritardo rispetto alla data concordata per l'esecuzione delle attività, una penale pari allo 0,5 (ZeroVirgolaCinque) per mille dell'importo contrattuale;
4. per ogni accertata violazione agli obblighi di comportamento contenuti nel Codice Etico di Comportamento – Università Sapienza, una penale di importo compreso fra lo 0,3 (ZeroVirgolaTre) per mille e l'1 (uno) per mille dell'ammontare netto contrattuale, calcolato proporzionalmente alla gravità della violazione;
5. per ogni altra eventuale violazione alle disposizioni del presente contratto e del capitolato, una penale pari allo 0,5 (ZeroVirgolaCinque) per mille dell'importo contrattuale.

Il dipartimento, individuate eventuali situazioni che possono configurarsi come possibili inadempimenti da parte del fornitore agli obblighi assunti con la sottoscrizione del

contratto, ne dovrà dare comunicazione al fornitore stesso riportando, con descrizione circostanziata, tutti gli elementi a supporto della contestazione ed eventuale applicazione della penale, indicando i riferimenti contrattuali che la legittimano. La contestazione della penale al fornitore deve avvenire in forma scritta e deve necessariamente dettagliare i riferimenti contrattuali e la descrizione dell'inadempimento. Qualora il dipartimento lo ritenga opportuno, la contestazione può contenere il calcolo economico della penale.

Il Fornitore dovrà comunicare per iscritto al dipartimento, nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa, le proprie deduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione.

In caso di deduzioni ritenute dal dipartimento non sufficienti, sulla base di un'attenta analisi della documentazione prodotta dall'Impresa, il dipartimento stesso dovrà comunicare per iscritto al fornitore la ritenuta infondatezza delle

suddette deduzioni e la conseguente applicazione delle penali stabilite dal contratto, a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

Nel caso di esito positivo della valutazione delle controdeduzioni del fornitore, il dipartimento dovrà provvedere a comunicare per iscritto al fornitore la eventuale non applicazione delle penali.

L'importo delle penali applicate sarà trattenuto sul pagamento della fattura indipendentemente da qualsiasi contestazione.

Qualora il ritardo nell'adempimento determini un importo massimo delle penali superiore al 10 (dieci) per cento dell'importo contrattuale netto, il responsabile unico del progetto propone all'organo competente la risoluzione del contratto per grave inadempimento.

A seguito dell'avvenuta applicazione di tre penali, indipendentemente da qualsiasi contestazione, o nell'ipotesi di reiterati inadempimenti, irregolarità o negligenze nell'esecuzione della fornitura, il dipartimento si riserva di provvedere alla risoluzione espressa del contratto, ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile, con esecuzione della fornitura/servizio in danno dell'Impresa inadempiente, salvo il diritto al risarcimento di ulteriori e maggiori danni derivanti dall'inadempimento.

Art. 14 – Osservanza leggi, regolamenti, contratti collettivi nazionali di lavoro, norme per la prevenzione infortuni ed igiene sul lavoro

Al personale impiegato nel servizio oggetto del presente appalto è applicato/i il contratto/i collettivo/i nazionale/i e territoriale/i in vigore per il settore e la zona nella quale si eseguono le prestazioni, stipulato/i dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quello/i il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto svolta dall'impresa anche in maniera prevalente.

L'obbligo permane anche dopo la scadenza dei suindicati contratti collettivi e fino alla loro sostituzione.

L'aggiudicatario che applica un differente contratto collettivo deve garantire le stesse tutele ai lavoratori.

I sopraccitati obblighi vincolano l'aggiudicatario, anche nel caso che non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse ed indipendentemente dalla natura artigiana o industriale della struttura o dimensione della Società stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale, ivi compresa la forma cooperativa.

L'aggiudicatario è tenuto, inoltre, all'osservanza ed all'applicazione di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali, nei confronti del proprio personale dipendente e dei soci lavoratori nel caso di cooperative.

A richiesta della stazione appaltante, l'aggiudicatario deve certificare l'applicazione del trattamento retributivo previsto dal CCNL delle imprese di settore e dagli accordi integrativi territoriali, ai lavoratori, compresi i soci lavoratori qualora si tratti di cooperativa, impiegati nell'appalto.

La stazione appaltante si riserva di verificare, in qualsiasi momento, la regolarità dell'assolvimento degli obblighi inerenti al versamento dei contributi obbligatori ai sensi di legge. La stazione appaltante verifica, ai fini del pagamento della rata del corrispettivo, l'ottemperanza a tali obblighi, da parte dell'aggiudicatario. La stazione appaltante si riserva di verificare, anche direttamente, il rispetto delle disposizioni in materia di assicurazioni obbligatorie per legge.

Per inadempimenti contributivi o retributivi si applica il comma 6 dell'art. 11 del Codice.

Art. 15 – Modalità di pagamento, anticipazione e fatturazione

La stazione appaltante provvede al pagamento del corrispettivo contrattuale, in un'unica soluzione a seguito della emissione del certificato di verifica di conformità/regolare esecuzione, entro 30 giorni naturali e consecutivi dalla ricezione di regolare fattura elettronica da parte dell'appaltatore, previa consegna delle relazioni di cui all'art. 11 punti 1 e 2 del presente Capitolato.

Dagli importi delle fatture sono inoltre decurtate le eventuali penalità dovute dall'aggiudicatario per ritardi.

In ossequio a quanto disposto dal D.M. 55/2013, la stazione appaltante accetta unicamente fatture emesse in formato elettronico.

Le fatture devono riportare obbligatoriamente ed in modo chiaro:

- il codice IPA dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza"
- il Codice Ufficio
- il servizio oggetto di fatturazione
- il CIG: comunicato in sede di stipula
- l'IBAN dichiarato a norma della L. 136/2010.

Le fatture devono essere intestate a:

Sapienza Università di Roma

Dipartimento di Psicologia Dinamica, Clinica e Salute

Via degli Apuli, 1 00185 Roma

Pec dipdinamicaclinica@cert.uniroma1.it

Si richiede fattura come di seguito:

Fattura:

CIG comunicato in sede di stipula

Importo con miglioria, euro 2851,80 + IVA;

Art. 16 – Obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari

L'aggiudicatario, a pena di nullità assoluta del contratto, assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136 del 13 agosto 2010 e ss. mm. e ii..

Nel caso in cui l'aggiudicatario, nei rapporti nascenti con i propri eventuali subappaltatori, subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto, abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la stazione appaltante.

L'aggiudicatario dovrà comunicare gli estremi identificativi del/dei conto/i corrente/i dedicato/i, anche non in via esclusiva al contratto, nonché le generalità (nome e cognome) ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i, corredate da copia di un documento di identità delle stesse. La dichiarazione andrà successivamente firmata digitalmente e inviata alla stazione appaltante all'indirizzo di posta elettronica

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 1 della L. 136/2010 e ss. mm. e ii., i pagamenti verranno effettuati dalla stazione appaltante a mezzo bonifico bancario/postale su conto corrente dedicato, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. A tal proposito, ai sensi del comma 5 della citata legge, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall'Autorità Nazionale Anticorruzione su richiesta della Stazione Appaltante stessa.

Si precisa, altresì, che l'aggiudicatario deve comunicare alla Stazione Appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui al medesimo art. 3, comma 1, della citata legge, entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Questi stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi; in difetto di tale comunicazione nessuna responsabilità potrà attribuirsi alla stazione appaltante per pagamenti effettuati secondo i riferimenti in suo possesso.

Inoltre, secondo quanto previsto dall'art. 3 comma 9 bis della legge n. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la

piena tracciabilità delle operazioni, nelle transazioni finanziarie relative a pagamenti effettuati dagli appaltatori, subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c..

Infine, l'aggiudicatario s'impegna a fornire ogni documentazione atta a comprovare il rispetto, da parte propria nonché dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.

Art. 17 – Recesso

Ai sensi dell'art. 123 del Codice, la stazione appaltante si riserva la facoltà, in caso di sopravvenute esigenze d'interesse pubblico, senza che da parte dell'aggiudicatario possano essere vantate pretese, salvo che per le prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione, nonché del valore dei materiali utili esistenti in magazzino, oltre al decimo dell'importo dei servizi/forniture non eseguiti/e, calcolato secondo quanto previsto dall'art. 11 dell'Allegato II.14, di recedere in ogni momento dal contratto, con preavviso di almeno venti giorni da notificarsi all'aggiudicatario tramite PEC, decorsi i quali la stazione appaltante prende in consegna il servizio/fornitura e verifica la regolarità dello/a stesso/a. Per quanto non disciplinato nel presente articolo, si applica quanto previsto dall'art. 123 del Codice.

Art. 18 – Risoluzione del contratto

La stazione appaltante può risolvere il contratto senza limiti di tempo se si verificano una o più delle condizioni di cui all'art. 122, co. 1 del Codice.

La stazione appaltante ai sensi dell'art. 122 comma 2 del Codice, risolve il contratto per intervenuto provvedimento definitivo, nei confronti dell'aggiudicatario, che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n.159, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del Codice.

Le parti convengono, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa), che il contratto si risolva di diritto nei casi di seguito specificati:

- a) in caso di perdita del possesso dei requisiti di carattere generale di cui agli artt. 94 e 95 del Codice;
- b) mancato rispetto del Patto di integrità accettato in sede di gara, ai sensi dell'art. 1 co. 17 della Legge 190/2012;
- c) violazione degli obblighi previsti dal DPR 16/04/2013, n. 62, contenente "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165" e dal Codice Etico e di comportamento adottato dall'Università ed emanato con Decreto Rettorale n. 3430/2022 Prot. n. 0107441 del 28/11/2022;
- d) superamento, accertato dal RUP, del 10% previsto per l'applicazione delle penali sul valore del contratto;
- e) cessione del contratto, da parte dell'aggiudicatario, al di fuori dei casi di cui all'art. 120, comma 1, lett. d) del Codice;
- f) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione delle prestazioni;
- g) inadempienza accertata, da parte dell'aggiudicatario, alle norme di legge sulla tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis, della Legge n. 136/2010 e ss.mm. e ii.;
- h) inadempienza accertata, da parte dell'aggiudicatario, alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale nell'esecuzione delle attività previste dal contratto;
- i) mancato rispetto dei termini e delle condizioni economiche nel contratto che hanno determinato l'aggiudicazione dell'appalto;
- j) quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fatte, nei termini imposti;
- k) subappalto non autorizzato;
- l) cessione del credito, anche parziale, senza previa autorizzazione scritta della stazione appaltante;
- m) in tutti gli altri casi espressamente previsti nel testo del presente Capitolato, anche se non richiamati nel presente articolo.

La risoluzione del contratto sarà comunicata all'aggiudicatario dal RUP a mezzo PEC ed avrà effetto, senza obbligo preventivo di diffida da parte della stazione appaltante, a far data dal ricevimento della stessa.

Per eventuali inadempienze non esplicitamente indicate fra quelle in elenco, ma tali da compromettere il rispetto dei contenuti dell'appalto o ritenute rilevanti per la specificità delle prestazioni e comunque nel caso di mancata reintegrazione della garanzia definitiva, per l'ipotesi di parziale utilizzo, saranno contestate, avviando in contraddittorio il procedimento disciplinato dall'art. 10 dell'Allegato II.14 al Codice. All'esito del procedimento, la stazione appaltante, su proposta del RUP, dichiara risolto il contratto con atto scritto comunicato all'aggiudicatario.

Qualora l'esecuzione delle prestazioni, al di fuori di quanto sopra previsto, ritardi per negligenza dell'aggiudicatario, il RUP o il Direttore dell'esecuzione *[se nominato]* assegna un termine, non inferiore a dieci giorni salvo i casi di urgenza, entro il quale eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato e redatto processo verbale in contraddittorio con l'aggiudicatario, qualora l'inadempimento permanga, si procede alla risoluzione del contratto, con atto scritto comunicato all'aggiudicatario stesso, fermo restando il pagamento delle penali.

In caso di risoluzione del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di interpellare gli altri concorrenti alla gara, al fine di stipulare un nuovo contratto alle condizioni economiche proposte dall'operatore economico interpellato, ai sensi dell'art.124 del Codice.

Contestualmente alla risoluzione del contratto la stazione appaltante procederà ai sensi dell'art. 117, comma 5 del Codice. Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione di ufficio, come pure in caso di fallimento dell'aggiudicatario, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti secondo la normativa vigente e ponendo a carico dell'aggiudicatario inadempiente gli eventuali maggiori oneri e/o danni derivanti.

In virtù dei commi 5 e 6 dell'art. 122 del Codice, nel caso di risoluzione del contratto, l'aggiudicatario ha diritto solo al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, previa decurtazione degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente articolo, si applica l'art. 122 del Codice.

Art. 19 – Verifica di conformità/ Regolare esecuzione

La stazione appaltante, per il tramite del RUP, emette il certificato di regolare esecuzione entro 30 giorni.

A seguito dell'emissione del certificato di regolare esecuzione si procede al pagamento della rata di saldo e allo svincolo della cauzione, salva la facoltà del soggetto incaricato dell'emissione del certificato di regolare esecuzione di chiedere ulteriore documentazione necessaria.

Art. 20 – Pantouflage

L'affidatario non deve aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo né aver attribuito incarichi a ex dipendenti della stazione appaltante.

L'affidatario è obbligato a rispettare il divieto di conferire incarichi o concludere contratti con dipendenti che negli ultimi tre anni di servizio abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stazione appaltante e, stante il divieto per i dipendenti di svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della stazione appaltante svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione del suddetto divieto sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con la stazione appaltante per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

Art. 21 – Obbligo di riservatezza

L'aggiudicatario si impegna a rispettare quanto previsto dal Codice della Privacy (D.Lgs. 196/2003 coordinato con il D.Lgs. 101/2018) e dai successivi regolamenti e provvedimenti in materia di riservatezza.

L'aggiudicatario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni della stazione appaltante di cui venga eventualmente a conoscenza nel corso di durata del contratto. Tali dati devono essere utilizzati dall'aggiudicatario esclusivamente per le finalità connesse con l'oggetto dell'appalto e non possono essere divulgati per nessun motivo.

In particolare, l'aggiudicatario deve:

- mantenere la più assoluta riservatezza su atti e documenti di carattere amministrativo e/o tecnico e di qualsiasi altro materiale informativo di cui venga in possesso durante l'esecuzione del contratto;
- non divulgare a nessun titolo le informazioni acquisite dall'Amministrazione durante lo svolgimento dell'appalto, neanche dopo la scadenza del Contratto, salvo i casi in

cui la stazione appaltante abbia espresso preventivamente e formalmente il proprio consenso;

- relativamente ai dati personali di cui entra in possesso, l'aggiudicatario ne è responsabile ai sensi di quanto previsto dal GDPR 2016/679 e dal D.Lgs. 196/2003 e successivi regolamenti e provvedimenti in materia di riservatezza.

L'aggiudicatario adotta, nell'ambito della propria struttura organizzativa ed operativa, le opportune disposizioni affinché gli obblighi di cui sopra siano scrupolosamente osservati e fatti osservare dai propri collaboratori e dipendenti, nonché dai terzi estranei eventualmente coinvolti nelle attività esecutive del contratto. Nel caso di accertata inadempienza agli obblighi del presente articolo la stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto, fatta salva ogni altra azione per il risarcimento del danno.

Art. 22 – Stipula contratto e spese

Sono a carico dell'aggiudicatario senza diritto di rivalsa le spese e le tasse relativi al perfezionamento e *[per le procedure aperte]* alla registrazione del contratto.

Il contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l'I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente Capitolato speciale si intendono I.V.A. esclusa.

Art. 23 – Foro competente

Per ogni controversia che dovesse sorgere fra le parti, in esecuzione dell'appalto, la competenza è del foro di Roma.

Il Responsabile Amministrativo Delegato

Il Rappresentante legale della Società (firma digitale)